

DIALOGHI SULLA RIFORMA DELLO SPORT

LA NUOVA FIGURA DEL LAVORATORE
SPORTIVO

23/03/2023

+

•

○

Massimo Mancini
studiombc

Redditi diversi

TUIR art. 67 comma 1 lett. m)

Fino al 30/06/2023

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici **per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.**

Modifiche al TUIR

TUIR art. 67 comma 1 lett. m)

Dal 1/07/2023

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici **per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

TUIR art. 53

la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: “ a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;”;

Lavoratore sportivo

Dlgs 36/2021 art. 25 comma 1

È lavoratore sportivo **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Lavoratore sportivo

Dlgs 36/2021 art. 25

comma 2 Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un **rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo**, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

comma 3 Ai fini della **certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale**, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lavoratore sportivo

Dlgs 36/2021 art. 25

Comma 6 I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma **può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione** di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6- quater.

Disciplina del rapporto

+



Dlgs 36/2021 art. 26

comma 1 Licenziamenti. Non si applicano le tutele in materia di licenziamenti
Legge 604/1966, Legge 300/197070, Dlgs 23/2015, Legge 223/1991

Ad eccezione dei licenziamenti discriminatori art. 4 Legge 604/1966

comma 2 Contratti a termine fino a 5 anni

comma 4 Fondo di previdenza per il TFR

comma 6 No patti di non concorrenza

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Dlgs 36/2021 art. 28

Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Dlgs 36/2021 art. 28

Adempimenti

Comunicazione di inizio rapporto al **Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche** anziché al Centro per l'Impiego

Tenuta del LUL in modalità telematica nell'apposita sezione del Registro

Esonero di emissione del prospetto paga per compensi annuali non superiori a Euro 15.000

Volontari

Dlgs 36/2021 art. 29

comma 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di **prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. (2)

Comma 3. Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente** di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Sicurezza Sociale e Assicurazione infortuni

Dlgs 36/2021 art. 33

Spettano tutele in caso di Malattia e Maternità

Assegni Nucleo familiare

NASPI

Dlgs 36/2021 art. 33

Assicurazione INAIL (anche per i cococo e i volontari)

+



Trattamento pensionistico

Art. 35 commi 1 e 3

I **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.


Da Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo a Fondo Pensione Lavoratori Sportivi

Possibilità di optare per il mantenimento regime precedente entro 6 mesi dall'entrata in vigore

Trattamento pensionistico



EX ENPALS



Trattamento pensionistico

Art. 35 comma 2

Nell'area del **dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

Possibilità di optare per il mantenimento Ex Enpals entro 6 mesi dall'entrata in vigore

Trattamento pensionistico sportivi (aliquote INPS)

+

Tipologia	Aliquota previdenziale	Aliquota assistenziale	Totale	Datore di lavoro	Lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	38,17%	23,81%	9,19%
Collaboratore Co Co	25%	2,03%	27,03%	18,02%	9,01%
Lavoratore autonomo	25%	1,23%	26,23%	4,00%	22,23%
Co Co Co iscritto altre casse	24%		24,00%	16,00%	8,00%
Lavoratore autonomo iscritto altre casse	24%		24,00%	4,00%	20,00%

Trattamento pensionistico gestione separata INPS

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
	(33,00 IVS + 2,03)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
	(24,00 IVS)

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
	(25,00 IVS + 1,23)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
	(24,00 IVS)

Trattamento pensionistico

Art. 35

Comma 8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Comma 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

SOLO PER ALIQUOTE PREVIDENZIALI

Trattamento Tributario

Art. 36

Comma 6 I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Comma 6-quater Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, ... sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. **Ritenuta del 20% a titolo di imposta**

Co Co Co amministrativo gestionali

+



Art. 37

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

Stesso trattamento Cococo sportivi:

Esenzione contributiva fino a 5.000

Riduzione del 50% fino al 31/12/2027

Esenzione fiscale fino a 15.000

Esempio compenso Cococo

Compenso Lordo	20.000,00		
Imponibile pensionistico	15.000,00		
INPS collaboratore pensionistico	624,75	8,33%	50,00%
INPS collaboratore assistenziale	136,00	0,68%	
Imponibile IRPEF	4.239,25		
IRPEF	1.059,81	25%	
Netto	18.179,44		
Compenso lordo	20.000,00		
INPS committente pensionistico	1.667,00	16,67%	50,00%
INPS committente assistenziale	270,00	1,35%	
Costo	21.937,00		

+

